



Ambasciata d'Italia
Pretoria

Concorso per l'assunzione di n. 1 impiegato a contratto da adibire ai servizi di
assistente amministrativo

PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE DALLA LINGUA ITALIANA ALLA LINGUA INGLESE

OGGETTO: SUDAFRICA. ACCORDO DI RECIPROCIITÀ IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA

Preliminarmente è necessario conoscere se le autorità estere siano disponibili ad osservare le seguenti fondamentali condizioni di reciprocità, conformi alla legislazione italiana e comunitaria:

- conversione reciproca delle patenti di guida estere senza sostenere esami. Tale conversione deve essere effettuata in base alle *tabelle di equipollenza* da allegare all'Accordo e definite in seguito allo scambio delle notizie tecniche tra le due Parti Contraenti;
- restituzione delle patenti convertite allo Stato che le ha emesse, con la comunicazione della motivazione. La restituzione potrebbe avvenire per il tramite delle Autorità diplomatiche, al fine di ovviare a problemi di ordine linguistico.

E' opportuno inoltre acquisire ed esaminare le notizie tecniche, di seguito indicate, in merito alle patenti di guida rilasciate nello Stato estero di cui trattasi.

1 - categorie di patenti rilasciate e specificazione dei tipi di autoveicoli che ciascuna di esse abilita a guidare;

2 - procedura per il conseguimento delle patenti di guida, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) modalità di svolgimento degli esami teorici e pratici;
- b) eventuale obbligatorietà della residenza da parte di chi consegue la patente per esame, nonché da parte di chi richiede il rinnovo, il duplicato e l'estensione a categoria superiore;
- c) eventuale obbligo del possesso della patente di categoria inferiore (ad esempio B) per accedere agli esami per il conseguimento delle patenti di categorie superiori (ad esempio C o D);

3 - validità delle patenti di guida, con l'indicazione:

- a) delle modalità di conferma della validità stessa (eventuale visita medica, esami, ecc.);



Ambasciata d'Italia
Pretoria

b) dell'età minima e massima per il conseguimento e la conferma di validità, in relazione a ciascuna categoria;

c) l'obbligatorietà o meno di indicare la data di scadenza sul documento di guida, con riferimento a ciascuna categoria.

4 - possibilità, con la patente di una categoria superiore (ad esempio C o D), di guidare veicoli delle categorie inferiori (ad esempio B); in particolare, se con la patente di categoria B (ovvero l'equivalente rilasciata nello Stato di cui trattasi) e superiori sia possibile guidare anche motocicli (veicoli a due ruote) con eventuali limitazioni di cilindrata o potenza;

5 - autorizzazione a trainare un rimorchio con autoveicoli delle varie categorie;

6 - obbligo di possedere un ulteriore titolo abilitativo di guida, oltre alla patente, per condurre taxi e autobus in servizio pubblico;

7 - eventuali sistemi antifalsificazione dei documenti di guida;

8 - eventuale periodo di validità provvisoria della patente di guida dopo il primo rilascio per esami oppure particolari prescrizioni e/o limitazioni sempre successive al suo primo rilascio;

9 - possibilità di rilevare dalla patente di guida se la stessa sia stata rilasciata per conversione di documento rilasciato da altro Stato ed eventualmente se è riportata la sigla di detto Stato;

10 - possibilità di rilevare dalla patente la data di primo rilascio, ossia del conseguimento per esami della stessa. Tale informazione dovrebbe essere leggibile per le diverse categorie per cui la patente stessa è valida.



Ambasciata d'Italia
Pretoria

Concorso per l'assunzione di n. 1 impiegato a contratto da adibire ai servizi di
assistente amministrativo

PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE DALLA LINGUA ITALIANA ALLA LINGUA INGLESE

CONVENZIONE DELL'AJA SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Condizioni procedurali dell'adozione internazionale

Articolo 14

Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.

Articolo 15

1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.

2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.

Articolo 16

1. Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine:

a) redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari;

b) tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;



Ambasciata d'Italia
Pretoria

- c) si assicura che i consensi previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti; e
 - d) constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato è nel superiore interesse del minore.
2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.

Articolo 17

La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:

- a) l'Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
- b) l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorché la legge di questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
- c) le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua;
- d) sia stato determinato, in conformità all'articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.

Articolo 18

Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente nello Stato d'accoglienza.



Ambasciata d'Italia
Pretoria

Concorso per l'assunzione di n. 1 impiegato a contratto da adibire ai servizi di
assistente amministrativo

**PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE DALLA LINGUA ITALIANA ALLA
LINGUA INGLESE**

**CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI.**

art. 6

Redditi immobiliari.

Testo: in vigore dal 02/03/1999

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.



Ambasciata d'Italia
Pretoria

art. 7
Utili delle imprese.

Testo: in vigore dal 02/03/1999

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili, sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.